



COMUNE DI CALCIO

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
PREMI STUDIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 15 in data 24 / 07/ 2025

Sommario

Art. 1 - ISTITUZIONE	3
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO	3
Art. 3 - ENTITA' DEI PREMI	3
Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
Art. 5 - EROGAZIONE DEI PREMI	4
Art. 6 - ATTRIBUZIONE DEI PREMI STUDIO	4
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	4
Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI	4

Art. 1 - ISTITUZIONE

- 1) L'Amministrazione Comunale, consapevole che l'applicazione negli studi riveste un ruolo importante per le giovani generazioni, intende riconoscere il merito scolastico agli studenti che abbiano conseguito risultati encomiabili favorendo, così, anche la crescita culturale complessiva della comunità.
- 2) A tal fine indice annualmente, a condizione che vi siano risorse economiche previste in bilancio, mediante bando da pubblicarsi all'albo pretorio per almeno 30 giorni, un bando concorso per l'assegnazione di premi di studio da conferirsi, come atto liberale dell'Amministrazione medesima, quale riconoscimento del profitto conseguito, indipendentemente dal reddito posseduto.

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

- 1) Possono partecipare al bando per l'assegnazione dei premi di studio gli studenti che siano residenti nel Comune di Calcio da almeno un anno alla data di indizione del bando e che abbiano conseguito, nell'anno scolastico a cui il bando si riferisce, almeno la seguente votazione:
 - a) 98/100 per il diploma di maturità;
 - b) 9/10 (intesa come media matematica dei voti compreso, il voto in Condotta ed escluso il voto di religione) per il profitto della Scuola Secondaria di 2° grado, classi 3° e 4° di istituti tecnici e licei;
 - c) 98/100 Qualifica 3° anno IeFP, istituto di Istruzione e Formazione Professionale
 - d) 98/100 diploma tecnico 4° anno IeFP, istituto di Istruzione e Formazione Professionale;
 - e) 10/10 diploma secondaria di primo grado.

Art. 3 - ENTITA' DEI PREMI

- 1) L'importo massimo dei premi di studio è così determinato:
 - studenti di cui al punto a) comma 1) del precedente art. 2): €. 250,00
 - studenti di cui al punto b) comma 1) del precedente art. 2): €. 200,00
 - studenti di cui al punto c) comma 1) del precedente art. 2): €. 200,00
 - studenti di cui al punto d) comma 1) del precedente art. 2): €. 200,00
 - studenti di cui al punto e) comma 1) del precedente art. 2): €. 150,00
- 2) Gli importi di cui sopra potranno essere annualmente rideterminati dalla Giunta Comunale.
- 3) Qualora le risorse stanziare a bilancio non consentissero l'erogazione per intero dei premi a tutti gli aventi diritto, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di reperire ulteriori risorse nel bilancio. Quando ciò non avvenisse, gli importi dei premi di cui al comma 1) saranno ridotti in ugual percentuale.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere redatta, dall'interessato maggiorenne, o dall'esercente la responsabilità genitoriale per il minorenni, esclusivamente secondo le modalità e nei termini specificati nel relativo bando.
- 2) Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2) potrà essere comprovato dagli interessati con le modalità e le forme prescritte dalle leggi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. È fatta salva in tal caso la facoltà dell'Amministrazione comunale di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte.

Art. 5 - EROGAZIONE DEI PREMI

- 1) I premi di studio previsti dal presente Regolamento saranno assegnati previa valutazione della regolarità delle domande pervenute entro i termini previsti dal bando di concorso e nel rispetto delle procedure previste da questo Regolamento.

Art. 6 - ATTRIBUZIONE DEI PREMI STUDIO

- 1) Il responsabile dell'ufficio comunale preposto, nel rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento, provvede con propria determinazione all'attribuzione dei premi di studio dandone comunicazione ai beneficiari.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Gli uffici comunali utilizzeranno i dati personali e particolari degli utenti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, e del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'erogazione dei premi di studio.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente Regolamento:
 - a) sostituisce e abroga il precedente e tutte le precedenti norme e disposizioni comunali in materia di assegnazione di premi studio;
 - b) ai sensi dell'art. 66 dello Statuto Comunale il Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.